

Le proposte a fronte dell'emergenza

1. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi.
2. Sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento emesse da:
 - a. agenti della riscossione,
 - b. società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
 - c. soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo (società a capitale interamente pubblico indicate nell'articolo 113, comma 5, lett. c) del testo unico degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing) e all'articolo 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla L. 31 luglio 2010, n. 122) e dall'articolo 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione
4. Ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza).
5. Sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all'articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all'agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate.
6. Riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell'estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione.
7. Sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze
8. Sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso.

9. Riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
10. Incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020
11. Destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurre i tempi
12. Sterilizzazione dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale
13. Sterilizzazione dell'articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
14. Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).
15. Riduzione del 50%, per il periodo d'imposta 2020, delle percentuali previste dall'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica.
16. Riduzione al 50% della base imponibile Imu per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell'autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell'intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti).
17. Sospendere, per il periodo d'imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione Ires), la plastic tax, la sugar tax e la maggiorazione Ires sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari.
18. Previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l'approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della società previste dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell'organo di controllo o del revisore prevista dall'articolo 2477 del codice civile.

19. Sospensione dell'obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up.